



Nell'anno **duemilaventi (2020)**, addì **ventuno (21) luglio** alle ore **15.48**, presso **l'Aula Organi Collegiali** sita al piano terra del Rettorato, **allestita secondo i criteri contenuti nel vademecum sulle misure di prevenzione e protezione per le attività di cui al DPCM del 26.04.2020, volte a garantire il rispetto delle norme di sicurezza per il personale convocato**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0050830 del 16.07.2020 e integrato con nota prot. n. 0051504 del 20.07.2020 (**Allegato 1**), per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **O M I S S I S** .....

**Sono presenti:** il **Rettore** prof. Eugenio Gaudio, Presidente, il **Prorettore Vicario** prof. Renato Masiani; **i consiglieri:** prof. Antonio Angeloni, prof. Bartolomeo Azzaro, prof.ssa Fabiola Sfodera, dott. Massimiliano Atelli (entra alle ore 19.48), sig. Beniamino Altezza, sig. Giuseppe Benincasa, sig. Antonio Lodise e il **Direttore Generale** dott.ssa Simonetta Ranalli, che assume le funzioni di segretario.

**Assenti giustificate:** prof.ssa Brigitte Marin, dott.ssa Alessandra Taormina.

**Assistono per il Collegio dei Revisori dei Conti:** dott.ssa Paola Briguori, dott. Giuseppe Spinelli (entra alle ore 17.56).

Il **Presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **O M I S S I S** .....

**Delibera 255/20**  
**Studenti 12.2**



## ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DI PROROGA DEL TERMINE FINALE DEI CORSI DI DOTTORATO PER L'A.A. 2019-2020 DI CUI AL DECRETO LEGGE "RILANCIO" 19 MAGGIO 2020, N. 34

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore Dottorato di Ricerca dell'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio.

L'art. 236, comma 5 del Decreto legge c.d. Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) ha previsto che *"I dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998 n.210, che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2019/2020, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. [...]"*

*Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2020".*

In vista dell'approssimarsi della conclusione del ciclo dottorale (31 ottobre p.v.) e nelle more della conversione in legge del Decreto Rilancio, appare necessario regolamentare alcuni aspetti trascurati nel dettato normativo e definire modalità procedurali di attuazione delle suddette previsioni.

**Fruibilità della proroga del termine finale del corso anche da parte di dottorandi non borsisti.** La norma menziona espressamente solo i dottorandi titolari di borsa di studio che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2019/2020.

Si ritiene tuttavia che la disposizione richiami esplicitamente i dottorandi titolari di borsa di studio in ragione della sua collocazione in una legge di natura economico-finanziaria, finalizzata allo stanziamento di fondi e all'allocazione di risorse pubbliche.

La formulazione della norma non esclude tuttavia che la proroga del termine finale del corso di dottorato possa essere applicata, in maniera estensiva, anche ai dottorandi non borsisti (compresi i pubblici dipendenti in congedo) che, come gli altri, sono tenuti al medesimo carico di lavoro, sono equiparati in ogni altra attività e incombenza e sono stati interessati dalla crisi pandemica esattamente allo stesso modo dei borsisti.

**Procedure di richiesta e concessione.** L'art. 236, comma 5 del Decreto Rilancio ha previsto che *"I dottorandi titolari di borse di studio [...], che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2019/2020, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi. [...]"*

Il dettato normativo non chiarisce se, a valle della presentazione della richiesta di proroga, l'Ateneo debba provvedere, con atto non discrezionale, a prolungare il termine finale del corso e l'erogazione della borsa di studio o se debba essere effettuata, da parte del Collegio dei docenti, una valutazione delle motivazioni addotte dal richiedente con la possibilità teorica di un diniego o di una rimodulazione temporale (ad. es. attraverso la concessione della proroga di un mese anziché di due mesi).



A tal proposito, considerato che vi è la previsione normativa di una “richiesta” da parte dei dottorandi che esclude operazioni d’ufficio ed essendo altresì evidente che, in concreto, non tutti i dottorandi hanno subito il medesimo impatto dalla emergenza pandemica, in ragione, ad esempio, della caratterizzazione disciplinare del corso e/o di circostanze fattuali specifiche, si ritiene opportuno che, a valle della presentazione della richiesta di proroga da parte del dottorando interessato, il Collegio dei docenti valuti le motivazioni addotte dal richiedente e comunichi l’esito al Settore Dottorato di Ricerca per gli adempimenti di competenza.

**Destinatari.** L’art. 236, comma 5 del Decreto *Rilancio* (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) ha previsto che *“I dottorandi titolari di borse di studio [...], che terminano il percorso di dottorato nell’anno accademico 2019/2020, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi. [...]*

Il dettato normativo non chiarisce se la proroga sia riservata ai dottorandi che devono ancora terminare ordinariamente il proprio percorso formativo entro la conclusione dell’a.a. 2019/2020 (31 ottobre p.v.) o se possa essere applicata anche a coloro che hanno terminato nell’a.a. corrente per recupero di sospensioni o congelamenti dell’attività di ricerca.

A questo proposito si ritiene che il dottorando che abbia, alla data della emanazione del Decreto *Rilancio* (19 maggio 2020), già ultimato i tempi di recupero e inviato la tesi ai valutatori esterni non sia titolato a richiedere la proroga del termine finale del corso.

**Borse di studio finanziate da enti esterni.** La norma in parola non stabilisce se la proroga dell’erogazione della borsa di studio sia prevista anche per le borse finanziate da enti esterni.

La norma è naturalmente efficace soltanto nei confronti degli Atenei, mentre per gli enti terzi finanziatori valgono gli impegni contenuti negli accordi bilaterali di collaborazione scientifica per il finanziamento di borse aggiuntive di dottorato che prevedono che l’ente **“si impegna a versare all’Università i contributi relativi agli eventuali adeguamenti per l’elevazione dell’aliquota INPS, l’elevazione dell’importo della borsa e/o per maggiori oneri che dovessero essere in futuro previsti, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione da parte dell’amministrazione universitaria [...] L’aumento dei suindicati contributi avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti stabiliti a favore delle borse a finanziamento universitario”**.

Si ritiene che tale impegno debba essere fatto valere nei confronti degli enti finanziatori per ottemperare alle previsioni normative in parola.

I dottorandi titolari di borsa di studio che si trovano nella condizione soggettiva prevista dalla legge sono 572. Qualora ciascuno di essi richiedesse la proroga di due mensilità e la stessa fosse concessa la copertura necessaria ammonterebbe a € 1.796.520,44.

In fase di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2019 Sapienza ha inciso sul Fondo Borse Post Lauream per l’8,5% (finanziamento ottenuto €13.783.261 su uno stanziamento complessivo di €161.2010.172). Applicando la



stessa incidenza sull'incremento del FFO di 15 milioni di euro di cui al D.L. 19 maggio 2020, n. 34, l'importo atteso è di €1.282.480.

Considerato che la proroga ragionevolmente non riguarderà l'intera platea dei possibili beneficiari, il finanziamento ministeriale può garantire l'intero fabbisogno.

Tuttavia è possibile fin d'ora garantire che una eventuale differenza può trovare copertura sul conto *A.C. 01.02.010.010 – Borse di dottorato di ricerca* sul quale è stato allocato l'importo di €900.000 a valere sui fondi dell'utile di esercizio 2019 e la cui variazione di bilancio è in approvazione in questa stessa seduta del Consiglio di Amministrazione.

Tutto quanto sopra premesso il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.



## DELIBERAZIONE N. 255/20

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto lo Statuto di Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012;
- Vista la Legge n. 240/10, art. 19;
- Visto il D.M. n. 45 dell'8.02.2013;
- Visto il Regolamento in materia di dottorato di ricerca di Ateneo, emanato con D.R. n. 1123 del 3.04.2019;
- Visto il Decreto Legge "Rilancio" n. 34 del 19.05.2020;
- Considerata la necessità di fornire indicazioni ai dottorandi e ai coordinatori dei corsi di dottorato sulle modalità di attuazione del suindicato Decreto Legge n. 34/2020;
- Sentita la Commissione istruttoria dottorati di ricerca, nominata con D.R. n. 3459/2019;
- Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;
- Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Atelli, Altezza, Benincasa e Lodise

### DELIBERA

- che i dottorandi non titolari di borse di studio che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2019/2020, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi del termine finale del corso al pari dei dottorandi titolari di borse di studio, previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza per i dipendenti pubblici;
- che, a valle della presentazione della richiesta di proroga da parte del dottorando interessato, il Collegio dei docenti valuta le motivazioni addotte dal richiedente e comunica l'esito al Settore Dottorato di Ricerca per gli adempimenti di competenza;
- che la proroga del termine finale del corso è riservata ai dottorandi che devono ancora terminare ordinariamente il proprio percorso formativo entro la conclusione dell'a.a. 2019/2020 (31 ottobre p.v.). Sono esclusi dalla possibilità di richiedere la proroga i dottorandi che abbiano, alla data dell'emanazione del Decreto Rilancio del 19 maggio 2020, già ultimato i tempi di recupero per sospensioni/congelamenti e inviato la tesi conclusa ai valutatori esterni;



- **che, in caso di borse di studio finanziate da enti terzi, l'Amministrazione richiede all'ente finanziatore il bimestre aggiuntivo di erogazione della borsa di studio in virtù degli obblighi convenzionali assunti.**

**Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.**

**IL SEGRETARIO**  
**F.to Simonetta Ranalli**

**IL PRESIDENTE**  
**F.to Eugenio Gaudio**